

1887

1 - 2 giugno

SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI AQUILA

NELLA CAUSA TRA

BORBONA E POSTA

PER

LA TENUTA DI VALLEMARE

1993

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla copia conservata nell'archivio del Commissariato agli Usi Civici di Roma)

In nome di Sua Maestà
UMBERTO PRIMO
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale di Aquila degli Abruzzi Sezione 1^a
ha resa la seguente **sentenza**

nella causa civile sommaria iscritta al N° 493 del ruolo generale delle cause civili e commerciali

Tra

Il **Comune di Borbona**, rappresentato dal Sindaco Signor Luigi Tedeschini, ivi domiciliato e residente, attore, rappresentato dal procuratore Sig. Luigi Perella coll'intervento dell'Avvocato Sig. Filippo Gentileschi

E

Il **Comune di Posta**, rappresentato dall'attuale Sindaco Sig. Antonio Fratoddi proprietario quivi domiciliato e residente, convenuto, rappresentato dal Procuratore Sig. Giulio Morelli, col concorso dell'avvocato Sig. Enrico Uff.^{lc} Morelli

Nonché

La **Intendenza di Finanza** di Aquila resasi contumace.

Udita in pubblica udienza l'esposizione del fatto della causa e la lettura delle seguenti conclusioni.

Il Procuratore Sig. Perelli ha conchiuso: Che sia della giustizia di questo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere e far pieno dritto alla domanda contenuta nell'atto dei 4 Giugno 1886 riunificato ad altro precedente, e per l'effetto nominare prima di ogni altro, un suo perito a risparmio di spese, il quale acceda sopra luogo ed alla base degli istrumenti esibiti dal concludente dei 3 Agosto 1572, 1° Gennaio 1753 e 17 giugno 1793, delucidati con i mezzi istruttori fatti eseguire dall'abolito Consiglio di Intendenza, dei quali si chiede che il Tribunale ordini la trascrizione dall'Archivio Provinciale a questa Cancelleria, e segnatamente di quei documenti riportati in questa conclusionale, e tenendo presente i rilievi delle parti, verifichi elevando un tipo, se sarà necessario, ordinandogli per questa parte la clausola provvisoria e si ritenghi da questo tribunale ciò che espressamente si domanda:

- 1° Che i territori della tenuta Vallemare siano dichiarati di dominio utile esclusivo del Comune di Borbona.
- 2° Che i detti territori vengano circoscritti e delineati in modo speciale fra la tenuta di Vallemare ed il tenimento di Posta, e regolati i confini a norma dei sucitati istrumenti, come sopra delucidati, apponendosi i termini lapidei nei modi e sensi di Legge.
- 3° Condannare il Comune di Posta a rilasciare quelle zone, o parte di montagne, che si ritenesse da esso fuori i termini lapidei, che andranno ad apporsi, e condannarsi altresì ai danni interessi da liquidarsi nei modi e sensi di legge, ed alle spese del giudizio fra cui il compenso all'avvocato.

Il Procuratore Sig. Morelli pel Comune di Posta ha conchiuso
Che piaccia al Tribunale

- 1° Dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare le domande proposte dal Comune di Borbona, con l'atto a suo nome del 4 Giugno 1886, ed invece dichiarare e ricono-

scere il dritto nel Comune di Posta a rimanere nel godimento *delle proprietà e dei dritti* di uso di pascolare e legnare giusta i titoli menzionati nella precedente compar-
sa, e specialmente nell'istrumento del 1573 e nella transazione del 1606.

2° Subordinatamente e salvo i legittimi gravami, dichiarare e ritenere che i termini lapidei da apporsi tra la tenuta di Vallemare, e il territorio debbano determinarsi in base dell'istrumento di tutti i titoli enunciati nella parte prima della presente compar-
sa e più specialmente in base degli istrumenti del 1573 e della transazione del 1606.

3° Condannare il Comune di Borbona alle spese del giudizio.

4° Nella ipotesi che il Tribunale creda disporre una perizia, munire la sentenza a pronunziarsi di clausola di esecuzione provvisoria non ostante appello e senza cauzione.

Intese le ragioni svolte in sostegno delle trascritte conclusioni

FATTO

Con citazione dei quattro Giugno 1886, notificata pure alla Intendenza di Finanza il 10 Maggio 1887, in relazione a precedente citazione del 12 Settembre 1868, ed a precedenti procedure presso il Consiglio d'Intendenza in Aquila, il Comune di Borbona convenne il Comune di Posta innanzi a questo Tribunale.

1° Per dichiararsi che i territori della tenuta o feudo di Vallemare sieno di esclusiva pertinenza del Comune istante, nella qualità di dominio utile.

2° Per circoscriversi con termini lapidei i detti terreni confinanti con quelli del Comune di Posta.

3° Per condannarsi il detto Comune di Posta al rilascio dei detti terreni abusivamente occupati, con la rivalsa dei danni interessi, e delle spese del giudizio.

Il Comune di Posta esibì parecchi antichi titoli, ed in base ai medesimi chiese dichiararsi il proprio dritto a rimanere nel godimento della tenuta Vallemare per l'antico esercizio degli usi civici di pascolare e legnare.

Non si oppose ad una perizia, chiesta dall'attore, per la determinazione dei confini; e congiuntamente al medesimo attore invocò la clausola per esecuzione provvisoria.

IN DIRITTO

Attesoché il Comune di Borbona, per meglio giustificare le sue domande principali, ha chiesto che si ordini la trascrizione dei tipi, e di tutti gli atti originali, che si riferiscono al procedimento amministrativo, rimasto pendente presso l'abolito Consiglio d'Intendenza in Aquila, innanzi al quale già si trattarono quasi tutte le quistioni, oggi riproposte innanzi al Tribunale per le vigenti norme di competenza. Ora, la trascrizione dei detti tipi ed atti originali, che già avrebbero dovuto trovarsi nella Cancelleria di questo Tribunale, giusta l'art. 1° della legge 20 Marzo 1865 (alleg. E), e l'art. 11 del relativo regolamento 25 giugno 1865, deve innanzi tutto essere ordinata dal Tribunale, per potere esaminare se, e fino a quale punto, sieno state pregiudicate dall'Autorità Amministrativa le quistioni che oggi si propongono innanzi al medesimo Tribunale, anche in ordine agli usi civici, invocati dal convenuto Comune di Posta.

Attesoché intanto può essere utile la nomina di tre periti, che procedano alla determinazione dei veri confini della tenuta Vallemare, ed accertino se e quali usurpazioni siano state commesse, e con quali danni, dal convenuto Comune di Posta, in pregiudizio

dell'attore Comune di Borbona; rimanendo sempre salvo al Tribunale l'esame dei dritti pretesi dal suddetto Comune di Posta sulla vera estensione da delimitarsi, in base a tutti i titoli, ed a tutti gli atti amministrativi, come sopra.

Attesoché, trattandosi di domande fondate in gran parte sui titoli già esibiti, può ordinarsi la clausola per esecuzione provvisoria, e sì come è stata invocata da ambo le parti (art. 363 Codice Procedura Civile).

Attesoché le spese vanno riservate al merito (art. 370 Codice Procedura Civile).

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, uditi i Procuratori delle parti comparse, in contumacia della Intendenza di Finanza di Aquila, *pria di provvedere in merito*, sulle domande spiegate dal Comune di Borbona con atti del 4 Giugno 1886 e 10 Maggio 1887, ferme rimanendo, nello stato degli atti, le mutue deduzioni ed eccezioni dei convenuti, dispone come appresso:

- 1° Ordina che i tipi, i documenti, e tutti gli originali atti relativi al procedimento amministrativo, rimasto pendente innanzi all'abolito Consiglio d'Intendenza in Aquila, nella vertenza per la proprietà, pei dritti reali, e per la confinazione della tenuta Vallemare, tra il Comune di Borbona ed il Comune di Posta, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della presente al capo dell'Archivio Provinciale di Aquila, siano trasmessi nelle consuete forme, per mezzo del Pubblico Ministero, alla Cancelleria di questo Tribunale, per rimanervi a disposizione delle parti, e dei periti che qui appresso saranno nominati, fino all'esito definitivo del presente giudizio.
- 2° Nomina i periti di Aquila Signori Costanzo Ciarletta, Isidoro Strina e Luigi Filippi perché, prestato il giuramento di legge, innanzi al Presidente del Tribunale, e tenendo presenti i risultamenti dei succennati tipi, documenti ed atti dell'Autorità Amministrativa, nonché gl'istrumenti del 4 Gennaio 1534 o meglio 22 gennaio 1535, 31 Agosto 1573, 11 Luglio 1606, 1 Gennaio 1753, 30 Agosto 1772, 17 Giugno 1793, registrati Aquila 23 maggio 1887 n° 2874 a 2877, Posta 5 dicembre 1838 n° 321, Napoli 6 Settembre 1851 n° 8905, Foligno 6 Maggio 1852 n° 1452, rispettivamente esibiti, e gli altri atti e documenti che si potranno loro esibire, sui rilievi delle parti, a cura e spese, *per ora, del Comune di Borbona*, accedano sul luogo in questione; verifichino se e quali usurpazioni sieno state commesse dal Comune di Posta in pregiudizio del detto Comune di Borbona, specificando il valore dei danni; *stabiliscano i veri confini della proprietà del medesimo Comune di Borbona*; vi appongano i termini lapidei, ed elevino analoga pianta geometrica, con copia per uso del Tribunale; facendo di tutto analoga relazione, che presenteranno nella Cancelleria di questo Tribunale nel termine di quaranta giorni dal prestato giuramento; salvo al medesimo Tribunale di giudicare sugli usi civici pretesi dal convenuto Comune di Posta sulla tenuta in questione.
- 3° Riserba in esito ogni altro provvedimento, così in merito come sulle spese.
- 4° Ordina che la presente si esegua provvisoriamente, non ostante appello, e che si notifici dall'uscieri Leopardi alla Intendenza di Finanza non comparsa.

Così deciso in Aquila, nella Camera di Consiglio della 1^a Sezione del detto Tribunale dai Signori Cav. Gennaro Natale, Presidente, Gaetano Belli e Giambattista Carosi, Giudici, addì primo Giugno 1887.

Firmati - Gen. Natale est^e. - G. Belli - GB. Carosi - (illegibile)

Pubblicata la presente sentenza all'udienza del due giugno mille ottocento ottantasette. Firm. (illegibile)

Si certifica la presente Copia in conformità del suo Originale spedita in forma semplice nell'interesse del Comune di Posta a richiesta dell'avv. Sig. Giulio Morelli.

Dalla Cancelleria del Tribunale Civile - Aquila, 22 Giugno 1887 -
Il Cancelliere f.to Monti